



CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 202	OGGETTO: Tariffe tarsu 2013 approvazione
Del 21/11/2013	

L'anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 19,00 nella Sede Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

Convocata nelle forme di legge e rispettivamente presenti i sigg.

Presente

Assente

		Presente	Assente
UMBERTINI MASSIMO	Sindaco	X	
DAPPI RITA	Assessore	X	
BELTRAMME GIULIO	Assessore	X	
LUPI ANGELO	Assessore	X	
PULCINI MASSIMILIANO	Assessore	X	
SBARDELLA SILVESTRO	Assessore	X	
MANCINI SILVIA	Assessore	X	

Presiede il Sig. Sindaco – Massimo Umbertini

Assiste il Segretario Comunale - Dott.ssa Giosy P. Tomasello

Su proposta

ACQUISITI I PARERI DEI RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO

RESPONSABILE DEL : II Dip.	PARERE: di regolarità tecnica tenuto conto della nuova normativa parere favorevole
IN DATA: 21/11/2013	
	Dott.ssa Alessandra Galizia
RESPONSABILE DEL : II Dip.	PARERE: di regolarità contabile favorevole
IN DATA: 21/11/2013	
	Dott.ssa Alessandra Galizia

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE nel Comune di Cave (RM) la gestione dei rifiuti urbani, nell'anno 2012, veniva effettuata attraverso l'applicazione dei seguenti prelievi :

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

CHE con le seguenti deliberazioni veniva disciplinato tale prelievo e determinati i costi del servizio e delle tariffe 2012 :

- delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 10/02/1995 e sue successive modifiche ed integrazioni regolamento tarsu;

- delibera di Giunta Comunale n. 77 del 17/05/2012 costi del servizio e tariffe tarsu;

CHE la riscossione 2012 veniva effettuata attraverso la seguente modalità :

- versamento diretto da parte dei contribuenti su apposito conto corrente postale o mediante altre forme analoghe;

TENUTO CONTO CHE con l'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

TENUTO CONTO DELLE norme transitorie 2013 previste dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 "disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria" convertito con legge 6 giugno 2013 n.64, in materia di tares

TENUTO CONTO DELLE norme transitorie 2013 previste da D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici" convertito in legge dall'art. 1 della Legge 124/2013 dalle quali risulta in sintesi :

Art. 5.(Disposizioni in materia di TARES)

1. Per l'anno 2013 il comune CON REGOLAMENTO di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 (30/11/2013) per l'approvazione del bilancio di previsione, PUÒ stabilire di applicare LA COMPONENTE del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; DIRETTA ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI tenendo conto

dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

- a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile;
- b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio».

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.

4. Il comune predisporre e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.

4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.

4-ter. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dall'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia».

4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata

attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

ATTESO CHE la maggiorazione di 0,30 euro/mq è versata direttamente allo stato, in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, con modello f/24 o c/c postale nazionale - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

EVIDENZIATO che è intenzione del Comune di Cave (RM) applicare LA DEROGA prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), e stabilire pertanto, per l'anno 2013 con decorrenza 1 gennaio 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, e precisamente :

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507)

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

Visto il Capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 10/02/1995 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 8, comma 1, del DECRETO LEGGE N. 102 DEL 31/08/2013; convertito con legge n.124/2013 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto.

Visto l'art. 49, comma 1 e 2, del D.Lgs n. 22 del 5 febbraio 1997 come modificati dalle leggi n. 426/1998 e n. 488/1999 che hanno rinviato la soppressione della tassa smaltimento rifiuti al decorso dei termini del regime transitorio e la possibilità d'applicare in via sperimentale la tariffa;

Considerato che nelle more del periodo transitorio di cui sopra è entrato in vigore il D. Lgs 152/2006 che abrogando il D. Lgs 22/1997 ha previsto all'art. 264, comma 1 lett. i) secondo capoverso del D. Lgs 152/2006: "Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto.";

Visto e richiamato l'art. 238 comma 11 del D. Lgs 152/2006: "Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.";

Visti gli artt. 59 e 68 del D. Lgs 507/1993;

Visto e richiamato inoltre l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 26, il quale prevede che, fino all'anno precedente a quello di applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 31, commi 7 e 23, della legge 23 dicembre 1998, n. 498;

Ritenuto di considerare nella determinazione del costo di esercizio di gestione dei rifiuti in regime di privativa l'intero costo di spazzamento delle strade;

Stimata la previsione del costo di servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'esercizio 2013 per un totale complessivo di euro 1.691.609,91 come riportato nel prospetto allegato e che le tariffe vigenti per l'anno 2013 assicurano la sufficiente copertura del servizio e l'equilibrio di bilancio;

Ritenuto confermare per l'anno 2013 le tariffe Tarsu come determinate per l'anno 2012;

Dato atto che unità di superficie imponibile è assunto convenzionalmente il metro quadrato e che questa Amministrazione non è dissestata o strutturalmente deficitaria e pertanto i limiti di copertura del costo del servizio possono variare dal 50% al 100%;

Che in considerazione di quanto suesposto, sono confermate le tariffe della tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2013 di cui al prospetto allegato;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisiti i pareri di responsabilità tecnica e contabile del responsabile del II Dipartimento;

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

Di stabilire che quanto riportato in premessa si intende qui integralmente trascritto e approvato

1. di approvare, in applicazione dell'art. 61 del D.Lgs. n. 507/1993, del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti, il quadro dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani così come risulta dall'allegato prospetto riportato sotto la lettera a) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, per un totale complessivo di € 1.691.609,91;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le tariffe della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni per l'anno 2013 così come riportate nella tabella che viene allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di prevedere in € 1.380.000,00 circa il gettito complessivo come specificato nell'allegato prospetto derivante dall'applicazione delle tariffe della tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2013, come sopra determinate compresa l'addizionale e la maggiorazione eca;
4. di dare atto che la copertura dei costi del servizio viene garantita in misura pari al 81,58%;

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva ed unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.


Allegato a) alla deliberazione n. 202 in data 21/11/2013

Comune di CAVE (Prov. RM.)
UFFICIO TRIBUTI

SECRETARIO
DIRETTORE GENERALE
D.ssa Giosy Pizzoccolo Tomasella

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

PROSPETTO DEI COSTI DI GESTIONE
E DIMOSTRAZIONE DELLA PERCENTUALE DI COPERTURA DEL SERVIZIO
ESERCIZIO 2013



ENTRATE		
Ris.	Descrizione	Importo
1/02/0032	Tarsu in deroga alla tares per il 2013 ai sensi del D.L. 102/2013	1.380.000,00
TOTALE ENTRATE		1.380.000,00

SPESE		
Int.	Descrizione	Importo
1/09/05/03	Prestazioni di servizi (int. 03)	1.691.609,91
TOTALE COSTI DI GESTIONE		1.691.609,91

$$\text{RAPPORTO DI COPERTURA} = \frac{\text{ENTRATE} \times 100}{\text{SPESE}} = \frac{1.380.000,00 \times 100}{1.691.609,91} = 81,58\%$$

Comune di CAVE (Prov. RM)
UFFICIO TRIBUTI

SECRETARIO
DIRETTORE GENERALE
D.ssa Giosy Pierpaola Tomaselli



TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

TARIFFE ANNO 2013

Cat.	Descrizione	Tariffa unitaria al mq.
1	Ristoranti, trattorie, osterie, tavole calde, mense, bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, negozi di generi alimentari, supermercati, grandi magazzini, esercizi commerciali all'ingrosso, negozi di frutta e verdure compresi i banchi di vendita all'aperto, chioschi.	€ 7,937
2	Negozi di generi di abbigliamento e arredamento, di articoli casalinghi ed elettrodomestici, di apparecchi radio e televisivi, di registrazione e riproduzione sonora visiva, di materiale elettrico e cinefoto, autosaloni, negozi di ricambi ed accessori per auto, negozi di macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato, negozi di generi per l'agricoltura, negozi di articoli sportivi, cartolerie, rivendite di giornali, negozi di giocattoli, negozi di materiale di pulizia ed igiene, farmacie, negozi in genere e comunque diversi da quelli di cui alla 1 ^a destinazione.	€ 6,839
3	Uffici pubblici e privati, studi professionali, banche, istituti di credito, istituti finanziari e istituti assicurativi circoli, sale da gioco, sale da ballo anche all'aperto, teatri e cinematografi, associazioni ed istituzioni politiche, sindacali, sportive, mutualistiche, scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, istituti di educazione, collegi, convitti, laboratori di analisi mediche e cliniche, agenzie funebri, cabine telefoniche e simili.	€ 5,911
4	Alberghi, pensioni, locande, affittacamere, sedi di collettività, case di riposo, e di assistenza, istituti religiosi, ospedali e case di cura, istituti di cura pubblici e privati, campeggi, scuole pubbliche, cinema.	€ 5,443
5	Stabilimenti industriali, laboratori artigianali, tettoie industriali e artigianali, distributori di carburante (per i locali anzidetti, limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali, tossici o nocivi) impianti sportivi coperti o no.	€ 4,728
6	Abitazioni private, associazioni ed istituzioni culturali e benefiche, residences e roulotte fisse.	€ 2,100
7	Autorimesse e boxes, aree destinate a parcheggio autoveicoli a pagamento, cantine, magazzini di tutti i generi, depositi e simili quasi costantemente chiusi senza accesso al pubblico, depositi di vino dei commercianti con licenza comunale per la vendita a domicilio e comunque senza accesso al pubblico.	€ 1,399

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giosy Pierpaola Tomasello

IL SINDACO
Fto Massimo Umbertini

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 09 DIC. 2013



Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

IL SEGRETARIO
DIRETTORE GENERALE

Giosy Pierpaola Tomasello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____



Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

Il Messo Comunale

**IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA**

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs: 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va